



Parco Groane

Regolamento per le attività di tempo libero e per l' accesso

(art. 21, punto 2, norme tecniche del Piano Territoriale del Parco (approvato con Legge Regionale 25 agosto 1988 n.43)
approvato con deliberazione della Assemblea Consortile del 8 maggio 1996 n. AC11/96

ptc-reg-acc2

1. Introduzione

Le attività di tempo libero e l' accesso al Parco regionale delle Groane (a seguito, per brevità, "Parco"), istituito con L.R. 20 agosto 1976 n. 31, sono liberi nei limiti stabiliti dal Piano territoriale approvato con L.R. 25 agosto 1988 n. 43 (a seguito, "PTC") e sue successive varianti, dal presente regolamento e dalle altre norme, piani di settore e regolamenti vigenti in materia.

2. Norme generali di comportamento

In tutto il Parco, con la sola eccezione dei parchi pubblici e campi sportivi comunali già dotati di specifico regolamento, è vietato:

- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- produrre rumori molesti;
- tenere radio, televisori o altri apparecchi di diffusione sonora ad alto volume;
- fare giochi e attività sportive di gruppo su terreni in attualità di coltura;
- accendere fuochi per il picnic se non nelle aree predisposte e con l'idonea attrezzatura (tipo barbecue);
- assumere comportamenti pericolosi per il prossimo;

3. Circolazione dei veicoli a motore

La circolazione dei veicoli a motore è consentita esclusivamente sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali, che non siano state precluse al traffico da specifico provvedimento del Sindaco. In esse si applicano le norme statali in materia; la sosta, dove ammessa dall'Ente gestore della strada, deve essere effettuata entro *tre* metri dal limite della carreggiata. Altresì è consentita nelle aree di parcheggio, di servizio e nell'ambito delle pertinenze degli edifici e delle attrezzature esistenti o in costruzione.

Nelle strade vicinali e interpoderali e su quelle precluse al traffico mediante specifico provvedimento dell'ente gestore è ammessa la circolazione dei veicoli a motore in uso ai proprietari e ai conduttori legittimi dei terreni serviti dalle suddette strade. Nei suddetti veicoli deve essere esposto il tagliando di riconoscimento, come da fac-simile allegato parte integrante del presente regolamento. Il tagliando viene rilasciato dal Consorzio, a richiesta scritta dell'interessato, a cui deve essere allegata copia del titolo di proprietà o conduzione del fondo, e in cui deve essere precisato l'itinerario di accesso. Il tagliando ha scadenza conforme alla scadenza del contratto di conduzione, e comunque non oltre 5 anni.

La circolazione e la sosta di veicoli a motore è vietata fuori dalle fattispecie di cui ai precedenti commi.

I suddetti divieti e limiti non si applicano ai mezzi:

- di servizio, di vigilanza e pronto intervento dello Stato, del Consorzio, di altri enti pubblici e enti di erogazione di pubblici servizi;
- di servizio della agricoltura e di estrazione dell'argilla;
- per la esecuzione di opere o attività temporanee, previa specifica autorizzazione consortile, ai sensi del precedente comma;

4. Parcheggi

La sosta dei veicoli a motore è ammessa nelle aree di parcheggio predisposte ai sensi delle norme tecniche del PTC, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, ed inoltre lungo le strade carrozzabili, nei limiti del vigente Codice della Strada.

5. Accesso pedonale

L'accesso pedonale è libero lungo tutte le strade vicinali e interpoderali e lungo i sentieri. E' vietato danneggiare le colture agrarie e i prati con erba alta non ancora sfalciata. E' altresì vietato danneggiare la vegetazione spontanea.

L'accesso pedonale può essere espressamente vietato in aree delimitate con specifiche tabelle per ragioni di tutela ambientale, mediante ordinanza del Presidente del Consorzio, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo.

6. Accesso con velocipedi e utilizzo delle piste ciclabili;

L'accesso con velocipedi è ammesso solo lungo le piste ciclabili, lungo le strade vicinali e interpoderali e lungo i sentieri. In zona di riserva naturale orientata, soltanto lungo le piste ciclabili, le strade vicinali; inoltre lungo le strade interpoderali individuate con specifico provvedimento del Consiglio Direttivo del Consorzio.

I velocipedi devono procedere a velocità moderata, tale da non costituire pericolo per il prossimo, nel rispetto delle norme di cui all'art. 377 del DPR 16.12.92 n.495. E' inoltre vietato:

- effettuare competizioni agonistiche lungo le piste ciclabili e in zona di riserva naturale orientata;
- abbandonare i percorsi ammessi di cui al primo comma;
- ingombrare completamente la pista
- condurre i velocipedi con andatura pericolosa;
- impedire la regolare circolazione ciclopedonale, fatti salvi gli interventi degli agenti di vigilanza e quanto previsto all' articolo successivo;
- abbandonare lungo le piste segnali indicativi di manifestazioni organizzate e

altri cartelli pubblicitari a termine delle stesse;

- installare manufatti di qualsiasi tipo sulle piste ciclabili;
- contrassegnare il percorso con vernice o segnali affissi con i chiodi alle piante.
- danneggiare l'ambiente naturale e agrario.
- esercitare la vendita ambulante lungo le piste ciclabili

7. Manifestazioni in deroga;


Il Consorzio Parco delle Groane può derogare ai divieti di cui sopra per iniziative di particolare rilevanza locale, promosse da enti e associazioni, alle seguenti condizioni. Deve essere presentata richiesta scritta agli Uffici del Consorzio almeno 30 giorni prima della data prevista, indicando:

- generalità della persona che assume la responsabilità della iniziativa, relativo numero di telefono e fac-simile (se posseduto) attivo nelle ore di ufficio;
- giorno e orario prescelto
- numero dei partecipanti previsti
- percorso prescelto
- eventuale fabbisogno

di un motociclo d'apertura del percorso e in chiusura;

Il Presidente comunica l'autorizzazione in deroga o il diniego entro 20 giorni dalla domanda. Nel Concedere l'autorizzazione, può prescrivere modifiche di percorso o rettifiche di orario per esigenze organizzative e di tutela.

Il responsabile richiedente risponde in solido del mancato rispetto delle norme e del danneggiamento dell'ambiente. I segnali possono essere apposti due giorni prima e devono essere ritirati entro i due giorni successivi. Le autoambulanze e gli altri mezzi di supporto devono attestarsi sulle strade, per intervenire sul percorso solo in caso di effettiva necessità.





La autorizzazione deve essere ritirata presso gli uffici consortili e deve essere esibita, a richiesta, al personale di vigilanza.

CONSORZIO PARCO DELLE GROANE PROVINCIA DI MILANO 20020
CESATE VIA PIAVE 5 TELEFONO 02 9942501 FAX 02 99068168
SEDE OPERATIVA TEL. 9942168

8. Accesso a cavallo

L'accesso a cavallo è vietato:

- sulle piste ciclabili
- lungo i sentieri naturalistici tabellati
- in zona di riserva naturale orientata, fuori da itinerari a ciò predisposti, se esistenti.
- L'accesso a cavallo può inoltre essere espressamente vietato in aree delimitate per ragioni di tutela ambientale, mediante ordinanza del Presidente del Consorzio, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le aree precluse sono delimitate con tabelle conformi al disegno allegato parte integrante del presente regolamento.

I cavalli devono essere condotti in maniera da non recare nocimento al prossimo e all'ambiente naturale.

Il presente articolo non si applica all'interno dei maneggi, delle scuderie e allevamenti equini esistenti e autorizzati dalle competenti autorità, nonché nell'ambito dei relativi recinti e piste di addestramento.

11. Vigilanza e sanzioni

La vigilanza è affidata agli ufficiali e alle guardie del Corpo Forestale di Stato, della Vigilanza Provinciale, di quelle Comunali, ai tecnici e ai Guardiaparco del Consorzio, alle Guardie Ecologiche Volontarie del Consorzio.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento comporta la applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 27,28,29,30 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla ripubblicazione dello stesso all'Albo Consortile, a seguito della approvazione della deliberazione da parte del Comitato Regionale di Controllo. Per un periodo transitorio di mesi sei, non si applica il secondo comma del precedente articolo.



fac-simile del tagliando di riconoscimento dei veicoli abilitati all'accesso nel parco. Esso è stampato nei colori verde RAL 6001 (bordo e marchio PG); le scritte sono in rosso RAL 2002; il logotipo e lo stemma della Regione Lombardia in bianco entro un riquadro rosso RAL 200"